

DIRETTIVE

SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1988

recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE.

(88/357/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è necessario sviluppare il mercato interno dell'assicurazione e che, per raggiungere questo obiettivo, è opportuno agevolare per le imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità la prestazione di servizi negli Stati membri e, con ciò, consentire ai contraenti assicurati di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel loro paese, ma anche ad assicuratori con sede sociale nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri;

considerando che, in applicazione del trattato, sin dalla fine del periodo transitorio è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio in materia di prestazione di servizi basato sul fatto che un'impresa non sia stabilita nello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione; che tale divieto si applica alle prestazioni di servizi effettuate da qualsiasi stabilimento situato nella Comunità, sia che si tratti della sede sociale di un'impresa o di un'agenzia o succursale;

considerando che, per ragioni pratiche, è opportuno definire la prestazione di servizi tenendo conto, da una parte, dello stabilimento dell'impresa assicuratrice e, dall'altra, del luogo di situazione del rischio; che è opportuno pertanto adottare anche una definizione della situazione del rischio; che è opportuno inoltre differenziare l'attività svolta in stabilimento rispetto a quella svolta in libera prestazione di servizi;

considerando che occorre completare le disposizioni della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽⁴⁾, in appresso denominata «prima direttiva», modificata, da ultimo dalla direttiva 87/344/CEE ⁽⁵⁾, in particolare per precisare i poteri e i mezzi di controllo degli organi di sorveglianza; che occorre inoltre prevedere disposizioni specifiche relative all'accesso, all'esercizio e al controllo dell'attività svolta in libera prestazione di servizi;

considerando che occorre accordare ai contraenti assicurati che per la loro qualità, la loro importanza o la natura del rischio da assicurare non necessitano di una particolare tutela nello Stato in cui il rischio è situato, la piena libertà di fare ricorso al più ampio mercato possibile delle assicurazioni; che occorre d'altro canto garantire un adeguato livello di protezione agli altri contraenti assicurati;

considerando che l'esigenza di tutelare i contraenti assicurati e di evitare distorsioni di concorrenza giustifica un coordinamento delle norme relative alla congruenza prevista dalla prima direttiva;

⁽¹⁾ GU n. C 32 del 12. 2. 1976, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 36 del 13. 2. 1978, pag. 14, GU n. C 167 del 27. 6. 1988 e decisione del 15 giugno 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 204 del 30. 8. 1976, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 77.